



# Prescrizioni per la protezione antincendio

**Gli sviluppi tecnici richiedono una nuova procedura** | Le prescrizioni di protezione antincendio come da art. 34 cpv. 2 e art. 38 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza sulla corrente forte (RS 734.2) non vengono più applicate. Si fa invece riferimento alle prescrizioni attuali di protezione antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).

**RICHARD AMSTUTZ, DANIEL OTTI**

L'ordinanza sugli impianti elettrici a corrente forte (ordinanza sulla corrente forte; RS 734.2) è stata ampiamente riveduta nel 1994. Lo sviluppo tecnico però ha continuato a pro-

gredire. Ne consegue che due disposizioni per la protezione antincendio non corrispondono più allo stato attuale della tecnica. Si tratta dell'art. 34 cpv. 2 (percorso di sicurezza) e dell'art. 38 cpv. 2 e 3 (misure costruttive, resistenza al fuoco) dell'ordinanza sulla corrente forte.

Gli impianti a corrente forte e i dispositivi elettrici ad essi raccordati devono essere costruiti, modificati, mantenuti e controllati in base alle prescrizioni di tale ordinanza e secondo le regole riconosciute dalla tecnica (art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza sulla corrente forte). Laddove l'ordinanza non prevede delle prescrizioni, si applicano le norme armonizzate a livello internazionale. In mancanza anche di tali norme, si applicano le norme svizzere (cfr. art. 4 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza sulla corrente forte). In Svizzera l'elaborazione delle prescrizioni di protezione antincendio è di competenza dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA). Tali prescrizioni

sono vincolanti per tutti i cantoni e sono state riviste nel 2016; devono pertanto essere considerate allo stato della tecnica (cfr. <http://www.praever.ch/it/bs/vs/seiten/default.aspx>).

Secondo l'art. 1 cpv. 4 dell'ordinanza sulla corrente forte, in veste di ente di controllo l'ESTI, in casi meno importanti, può autorizzare deroghe a singole disposizioni dell'ordinanza, se esse si rivelano di ostacolo all'evoluzione della tecnica o alla protezione dell'ambiente. Di conseguenza l'ESTI non applica più nella prassi l'art. 34 cpv. 2 e l'art. 38 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza sulla corrente forte, in quanto superati. Si applicano invece le prescrizioni di protezione antincendio dell'AICAA nell'ultima versione; gli esercenti d'impianti elettrici a corrente forte si devono di conseguenza conformare a tali prescrizioni.

## Contatto

### Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI  
Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf  
Tel. 044 956 12 12  
[info@esti.admin.ch](mailto:info@esti.admin.ch)  
[www.esti.admin.ch](http://www.esti.admin.ch)

### Succursale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI  
Route de Montena 75, 1728 Rossens  
Tel. 021 311 52 17  
[info@esti.admin.ch](mailto:info@esti.admin.ch)  
[www.esti.admin.ch](http://www.esti.admin.ch)

### Autori

**Richard Amstutz**, responsabile del servizio giuridico ESTI  
**Daniel Otti**, direttore ESTI